



Cod. Fisc. 8200171 065 4 P.IVA:00619730658 Cap. 84069

CITTA' DI ROCCADASPIDE

Medaglia di Bronzo al Merito Civile



(Provincia di Salerno)

Area Amministrativa

<http://www.comune.roccadaspide.sa.it>

Pec: protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it

Via G. Giuliani, n°6

Prot. n. *14036* del 11/07/2023

Roccadaspide, 11 luglio 2023

ORDINANZA N. 15

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI LIMITAZIONE SONORE E PER LA TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA CONNESSE A FORME DI SPETTACOLO E DI INTRATTINIMENTO MUSICALE NEI PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' SIMILARI, NONCHE' IN EVENTI E MANIFESTAZIONE, DISCIPLINA ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEI PUBBLICI ESERCIZI IN SEDE FISSA E SU AREA PUBBLICA E DISTRUBUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'inquinamento acustico viene percepito come una delle maggiori cause di disturbo della vita dei cittadini, i quali, reclamando il diritto alla salute, alla quiete ed al riposo notturno, chiedono interventi tesi alla limitazione degli effetti molesti derivanti da sorgenti sonore potenzialmente inquinanti;

VALUTATO che la tutela dalle forme di inquinamento acustico degli ambienti di vita, interni ed esterni, risulta indispensabile ai fini della salvaguardia della salute pubblica, e più specificatamente del diritto costituzionale alla salute, alla vita familiare, convenzionalmente garantito, e del diritto della proprietà, inteso come diritto soggettivo pieno;

PRESO ATTO delle numerose lamentele pervenute dalla cittadinanza inerenti la problematica degli schiamazzi, dei frastuoni e dei rumori molesti derivanti da intrattenimenti musicali e/o sorgenti sonore e, più in generale, nei luoghi di ritrovo e di aggregazione, in particolar modo nelle ore serali e notturne;

PRESO ATTO che l'effettuazione delle attività rumorose di intrattenimento e/o allietamento, esercitate in pubblici esercizi e attività similari, sia nei locali chiusi che sulle aree di pertinenza e all'aperto, deve sempre essere preceduta dalla presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico, come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, sia che si concretizzino mediante l'uso di apparecchi elettronici, sia mediante esecuzioni musicali anche dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti;

RAVVISATO, che tali iniziative ed attività, in quanto comportanti emissioni sonore significative, possono incidere negativamente sul diritto al riposo delle persone, come tale da tutelare, e costituire un fattore scatenante di possibili turbative in materia di quiete, ordine e sicurezza pubblica;

DATO ATTO, che la presente ordinanza si prefigge di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la limitazione dei rumori, la prevenzione e la repressione delle sonorità eccedenti o dei rumori molesti, assicurando fasce orarie di rispetto e inibizioni, tali da contemperare le esigenze abitative e di soggiorno con quelle alla libera circolazione delle persone e allo svolgimento di eventi di svago e di intrattenimento pubblico;

VISTA la necessità di provvedere alla salvaguardia della salute pubblica, sotto il profilo della tutela all'inquinamento acustico negli ambienti di vita, ed evitare interferenze negative sulla serena convivenza dei cittadini con conseguenti disagi psicofisici, soprattutto fra le persone più deboli, anziani e bambini;

DATO ATTO, che la P.A. è tenuta ad osservare le regole tecniche e i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del *neminem laedere*, al fine di riportare le immissioni moleste al di sotto della soglia di tollerabilità;

ATTESO che è concessa ai Sindaci, in qualità di Ufficiali di Governo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la facoltà-dovere di intervento in materia, mediante l'adozione di provvedimenti e interventi idonei ed esigibili finalizzati a contenere le immissioni acustiche entro la soglia di tollerabilità, e comunque orientati al ripristino della legalità, a tutela dei diritti soggettivi dei cittadini, onde prevenire anche più gravi e concreti pericoli che possano minacciare la pubblica incolumità;

RITENUTO doveroso intervenire con strumenti a salvaguardia degli interessi, sia individuali che collettivi, al fine di contemperare le esigenze commerciali, il diritto di riunione, la tutela della salute e la sicurezza urbana, interessi tutti coinvolgenti nella direzione della serena ed ordinata convivenza tra tutte le componenti della società;

RITENUTO, altresì, di dover garantire il rispetto e la tutela preventiva della quiete pubblica e privata, nonché salvaguardare la popolazione residente da possibili fenomeni derivanti dall'inquinamento acustico prodotto da spettacoli, intrattenimenti musicali e attività similari;

RITENUTO di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare adeguatamente e nel miglior modo possibile il diritto alla salute dei cittadini;

RITENUTO, altresì, urgente ed inderogabile scongiurare i pericoli e le concrete, o anche solo potenziali, occasioni di atti di violenza e/o atti vandalici, che possono manifestarsi in conseguenza dell'abuso di alcool e dell'abbandono dei relativi contenitori (vetro, lattine, plastica, etc.);

RITENUTO, altresì, di procedere ad un equilibrato e necessario riordino della disciplina, stante i numerosi e risalenti provvedimenti in materia sopra richiamati e, per l'effetto, modificare i limiti orari e le prescrizioni inerenti le emissioni sonore, nonché le modalità di svolgimento delle attività rumorose di cui in trattazione;

VISTI, in particolare:

- l'art. 659 c.p. "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone";
- il D.P.C.M. 1/3/1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e successive circolari esplicative;
- il D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- il D.P.C.M. 16/4/1999 n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi":
- il D. Lgs. 59/2010 "Attuazione della direttiva 2006/1123/CE", relativa ai servizi nel mercato interno che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude la possibilità di porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati da motivi imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell'art. 8, comma 1, lett. h) ed attinenti, tra gli altri, "all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale
- ... (*omissis*), alla tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano
- ... (*omissis*), alla conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica culturale";
- l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art. 54 del TUEL;
- la Legge del n. 48 del 18 aprile 2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
- il R.D. 773 del 18 giugno 1931 T.U.L.P.S. ed il relativo regolamento di esecuzione;
- la Legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 44 7/1995;

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- gli artt. 50 comma 5 e 54 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco

per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

- con effetto immediato e su tutto il territorio comunale il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 01,00 nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e dopo le ore 02,00 nei giorni di sabato, domenica e lunedì, per tutte le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa e su area pubblica;
- il divieto di cedere bevande in contenitori di vetro per asporto dopo le ore 00,00;
- il divieto di diffusione sonora di musica da parte di tutte le attività commerciali e pubblici esercizi di somministrazione (Bar, Ristoranti, Pizzerie, Gelaterie, Circoli privati ecc..) dopo le ore 01,00 nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, e dopo le ore 02,00 nei giorni di sabato, domenica e lunedì;
- il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico;

DISPONE

fatti salvi i reati più gravi in cui il trasgressore possa essere incorso e l'eventuale adozione di provvedimenti specifici, per finalità cautelari e/o interdittive, che:

- i trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria di cui al richiamato art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, pari ad € 200.00;
- i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione nello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa pecuniaria di cui al richiamato art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, pari ad € 350.00, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da (uno) 1 a 7 (sette) giorni;
- i medesimi trasgressori, dalla terza violazione accertata nello anno solare saranno puniti con sanzione amministrativa di cui al richiamato art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/200.0 n. 267, pari ad € 500.00, oltre all'immediata sospensione dell'attività del pubblico esercizio per un periodo da 8 (otto) a 15 (quindici) giorni;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio online, nonché sul sito istituzionale del Comune di Roccadaspide all'indirizzo <http://www.comune.roccadaspide.sa.it> e trasmessa, per gli adempimenti di competenza e per la sua piena osservanza, al:

- al Sig. Prefetto della Provincia di Salerno;

- al Sig. Questore di Salerno;
- al Comando Stazione Carabinieri di Roccadaspide;
- al Comando Polizia Municipale in sede, per gli adempimenti di competenza e con l'obbligo di far rispettare la presente Ordinanza.

Tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L. 241/90, fermo restando ogni ulteriore forma di pubblicazione ritenuta idonea ed opportuna.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso innanzi all'Autorità Giudiziaria Amministrativa competente per territorio entro il termine di gg. 60, ovvero innanzi al Presidente della Repubblica entro il termine di gg. 120.

Manda a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 11 luglio 2023



Il Sindaco
Avv. Gabriele Juliano

